



DETERMINAZIONE N. 37/2018

Oggetto: Approvazione del Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 al n. 1574, con il quale il dott. Antonio Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO l'articolo 17, comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., che ha istituito presso l'AgID l'Ufficio del Difensore civico per il digitale;

VISTO l'articolo 66, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2017 che, al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82/2005 e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, prevede che l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'ordine di servizio n. 1/2018 del 23/1/2018, con il quale il Direttore Generale ha stabilito la "Istituzione Gruppo di Lavoro per l'analisi e lo sviluppo delle attività propedeutiche all'attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo 217/17 (istituzione presso l'AgID dell'ufficio del difensore civico per il digitale)";

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso



l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza.

ATTESO che, per rendere operativa l'attività dell'Ufficio del Difensore civico per il digitale, si pone quindi la necessità di approvazione del Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la proposta, trasmessa in data 9 febbraio 2018 dal dott. Massimo Macchia, in qualità di responsabile dell'Ufficio del difensore civico per il digitale, di approvazione dello schema di *“Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento nella fase di prima applicazione dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale”*, predisposto con il contributo del Gruppo di lavoro sopra indicato e ritenuto di poterla approvare;

DETERMINA

l'approvazione del *“Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento nella fase di prima applicazione dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale”* che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante;

di autorizzare la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Agenzia;

di autorizzare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla approvazione del medesimo Regolamento.

Roma, 12 febbraio 2018

Antonio Samaritani



Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito denominato CAD).

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nella fase di prima applicazione, le procedure interne dell'Ufficio del difensore civico per il digitale (di seguito denominato Difensore), istituito, in base alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1-quater del CAD, presso l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito denominata Agenzia) aventi rilevanza esterna, avviate a seguito della presentazione da parte di chiunque, attraverso apposita area del sito istituzionale dell'Agenzia, di una segnalazione relativa a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD medesimo.

Art. 3 - Principi generali

1. Il Difensore esercita le funzioni attribuitegli dall'articolo 17, comma 1-quater del CAD, conformando la propria azione ai principi di terzietà, autonomia e imparzialità richiesti per la funzione svolta, nonché a quelli di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità e adeguatezza nonché utilizzando esclusivamente la modalità digitale.

Art. 4 - Qualificazione e trattazione delle segnalazioni

1. Ricevuta la segnalazione, presentata a norma di legge esclusivamente tramite l'apposita Area dedicata del sito dell'Agenzia, il Difensore classifica l'argomento, allo stato degli atti, tra le seguenti tematiche:

- a) uso delle tecnologie;
- b) identità digitale;
- c) domicilio digitale;
- d) pagamenti con modalità informatiche;
- e) comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione;
- f) altro.

2. Qualora, da un esame preliminare, la segnalazione risulti non concernente le funzioni attribuite al Difensore, non idonea per indicazioni del tutto generiche o, comunque, per carenza di elementi informativi necessari all'avvio dell'istruttoria, il Difensore, considerato anche che allo stesso non sono attribuite funzioni ispettive, può ritenerla irricevibile e disporre l'archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza.

3. In caso di unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni, il Difensore ne dichiara l'irricevibilità, essendo necessaria, per lo svolgimento delle attività istruttorie, una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta.



4. In base all'esame preliminare di cui sopra, il Difensore richiede tempestivamente e, comunque, entro un massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione, il supporto dell'Area/Ufficio/Servizio competente dell'Agenzia per la questione segnalata.
5. Il responsabile di tale Area/Ufficio/Servizio effettua le richieste valutazioni in merito alla presunta fondatezza o meno della segnalazione, eventualmente anche sentendo l'amministrazione interessata, e redige un documento denominato pre-istruttoria tecnica, adeguatamente circostanziato, in cui evidenzia la ritenuta fondatezza o meno della segnalazione o la ritenuta non coerenza con le funzioni del Difensore, entro il termine massimo di 40 giorni dalla richiesta. Il medesimo responsabile, qualora non ritenga competente la propria Area/Ufficio/Servizio, chiede al Difensore, entro 15 giorni dalla richiesta, l'assegnazione ad altra Area/Ufficio/Servizio.
6. Nell'ipotesi di conflitto di competenze tra Aree/Uffici/Servizi, il Difensore chiede al Direttore Generale dell'Agenzia di decidere al riguardo.
7. Nell'ipotesi in cui l'Area/Ufficio/Servizio non rispetti i termini assegnati per l'invio della pre-istruttoria sulla presunta fondatezza o meno della segnalazione, il Difensore chiede l'intervento del Direttore Generale, che dispone tempestivamente l'immediata definizione della pre-istruttoria tecnica da parte dell'Area/Ufficio/Servizio assegnatario.

Art. 5 - Avvio del procedimento

1. Il Difensore, sulla base delle risultanze della pre-istruttoria tecnica:
 - a) nel caso in cui nella richiamata pre-istruttoria emerga la probabile fondatezza della segnalazione, avvia il relativo procedimento designando il responsabile dell'istruttoria, che può anche coincidere con il soggetto che ha già svolto la pre-istruttoria, e assegna al medesimo la trattazione della segnalazione, che può avvenire anche sentendo l'amministrazione interessata, nonché la predisposizione della proposta di provvedimento;
 - b) nel caso in cui nella richiamata pre-istruttoria emerga la non fondatezza della segnalazione, valutate le osservazioni e conclusioni, dispone l'archiviazione della segnalazione stessa, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza;
 - c) nel caso in cui nella richiamata pre-istruttoria emerga che quanto segnalato non rientra tra le funzioni attribuite al Difensore, il medesimo dispone l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza.
2. Le attività previste nel presente articolo devono concludersi entro 50 giorni dal termine della fase pre-istruttoria.

Art. 6 - Adozione della decisione del Difensore e conseguenti adempimenti

1. Il Difensore, esaminate le risultanze emerse a conclusione dell'istruttoria e la proposta di provvedimento redatta dal relativo responsabile, procede all'adozione della conseguente decisione, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria:
 - a) nel caso in cui l'istruttoria evidenzi la non fondatezza della segnalazione, valutate le osservazioni e conclusioni, approva la proposta di provvedimento di non luogo a procedere che conclude il procedimento e archivia la segnalazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza;
 - b) nel caso in cui l'istruttoria evidenzi la fondatezza della segnalazione, valutate le osservazioni e conclusioni, approva la proposta di provvedimento nel quale si invita l'amministrazione destinataria della segnalazione, preferibilmente nella persona del Responsabile per la transizione al digitale di cui all'art. 17, comma 1 del CAD, a porre



rimedio a quanto oggetto della segnalazione tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'invito. La decisione del Difensore viene trasmessa al Direttore Generale dell'Agenzia, il quale ne prende atto per quanto di competenza e la restituisce al Difensore per l'invio all'amministrazione destinataria e per la pubblicazione nell'apposita area del sito internet dell'Agenzia.

2. Il Responsabile per la transizione al digitale dell'amministrazione destinataria comunica, entro il termine sopra richiamato, le idonee misure adottate. Le eventuali osservazioni che pervengono dal medesimo Responsabile sono comunque oggetto di valutazione.

3. Il Difensore, trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'amministrazione destinataria, in assenza di adempimento o di riscontro, redige e trasmette al Direttore Generale la prevista segnalazione dell'inadempienza. Quest'ultimo ne prende atto per quanto di competenza e la restituisce al Difensore civico per l'invio all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione in questione.

4. Eventuali segnalazioni o notizie emerse nel corso della relativa istruttoria, ritenute rilevanti in base alla normativa vigente in materia di anticorruzione, vengono inviate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

Il Direttore Generale
Antonio Samaritani